

PROGRAMMA NAZIONALE INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTÀ 2021-2027
PROGRAMMA NAZIONALE FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (FSE+) 2021-2027

Piano di utilizzo dei finanziamenti del Ministero della Giustizia “Una giustizia più inclusiva – Inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche tramite la riqualificazione delle aree trattamentali”

Azione 2. Attuazione modelli di intervento per l'inclusione attiva dei detenuti (AMA DE)

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PARTNER DI REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO REGIONALE “SNODI AMPLIFICATORI DELL'OCCUPAZIONE PENITENZIARIA” A VALERE SULL'AZIONE AMA DE DEL PIANO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA “UNA GIUSTIZIA PIÙ INCLUSIVA”

CUP E81J25000970007
CLP PRG-AMADE_FSE-1308-REGIONE LOMBARDIA - AMA DE (FSE+) - AMA DE - LOMBARDIA FSE+

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

N. 1

1. La rete di partenariato: requisiti e composizione
2. Presentazione della domanda di adesione
3. Piano dei conti e massimali di spesa
4. Spese ammissibili e Unità di Costo Standard (UCS)
5. Istruttoria formale e valutazione di merito
6. Co-progettazione e formazione della graduatoria
7. Erogazione del contributo: anticipo, acconto e saldo
8. Obblighi, rendicontazione, controlli e variazioni progettuali

1. La rete di partenariato: requisiti e composizione

Q1. Chi può far parte della rete di partenariato e chi, invece, non può parteciparvi?

Possono aderire, in qualità di Capofila o partner: Enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, ATS/ASST, Enti locali (o ambiti territoriali/Comuni Capofila), operatori accreditati per i servizi al lavoro o per la formazione, altre Amministrazioni ed Enti pubblici. È invece espressamente vietato agli Istituti Penitenziari e al Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di partecipare alla rete come partner o Capofila: il loro ruolo è quello di concertazione e non di soggetto attuatore. Tutti gli organismi privati devono inoltre operare senza scopo di lucro.

Q2. Qual è il numero minimo di enti richiesto per la rete e cosa succede se un componente perde i requisiti?

La rete deve essere composta da almeno 5 Enti con sede legale o operativa in Lombardia. Se uno o più enti risultano privi dei requisiti, l'inammissibilità colpisce solo l'ente carente, non l'intera rete, a condizione che le sue attività vengano riassorbite dagli altri partner in possesso dei requisiti necessari. Se invece, a seguito dell'esclusione, non fosse più rispettato il numero minimo di 5 enti o gli altri vincoli obbligatori di composizione, allora l'intera proposta diventa inammissibile.

Q3. Il requisito dei 5 anni di esperienza deve essere posseduto da tutti gli enti o solo da alcuni, e riferito a cosa esattamente?

Il requisito dei 5 anni di esperienza comprovata (anche non continuativa) riguarda solo gli enti di cui alle lettere a), b), e) ed f) del punto A.3 (Terzo settore, enti ecclesiastici, accreditati lavoro e formazione) e deve essere posseduto già alla data di presentazione della domanda. Non basta un'esperienza generica nel settore: deve essere specificamente pertinente alla Linea d'intervento e ai destinatari che l'ente andrà a seguire. Un ente che opera solo sulla Linea 1 o 2, ad esempio, non deve dimostrare esperienza sul sostegno psicosociale della Linea 3, e viceversa. Le attività svolte dopo la data di presentazione della domanda non sono in alcun modo considerate valide ai fini del calcolo. Ai fini del calcolo, rilevano i periodi temporali di attività effettivamente maturati e non l'eventuale sovrapposizione di più progetti svolti nel medesimo arco temporale.

Q4. Esistono vincoli specifici sulla composizione della rete in relazione alle singole Linee d'intervento?

Sì. Per la Linea 1 "Attività produttive" deve essere presente almeno un ente tra quelli delle lettere a), e) o f); per la Linea 2 "Formazione" le attività possono essere svolte esclusivamente dagli enti delle lettere e) o f) (operatori accreditati al lavoro o alla formazione); per la Linea 3 "Sostegno psico-sociale" deve essere presente almeno un ente della lettera a) (Terzo settore). Il mancato rispetto di queste condizioni comporta l'inammissibilità dell'intera proposta progettuale, non solo dell'ente mancante.

Q4.1 Avere già svolto o svolgere attualmente un'attività analoga all'interno dello stesso istituto penitenziario, ad esempio con riferimento ai laboratori produttivi, garantisce l'assegnazione delle risorse o da qualche diritto di esclusiva, precedenza e/o prelazione sulla valutazione?

No. Nessuna disposizione del presente Avviso pubblico, né dei relativi allegati, prevede — direttamente o indirettamente — alcun meccanismo di riserva, priorità, punteggio automatico, prelazione o esclusiva a favore di soggetti che svolgano o abbiano svolto, anche in via continuativa, attività analoghe presso gli istituti penitenziari indicati.

La rete di partenariato titolare del contributo è individuata esclusivamente all'esito della procedura selettiva ad evidenza pubblica disciplinata al punto C.2 del presente Avviso, ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, ed applicata in modo identico a tutte le reti candidate. Tale procedura si articola in fasi vincolate — istruttoria formale, valutazione di merito da parte di un apposito Nucleo di valutazione, co-progettazione e approvazione della graduatoria finale — e nessuna di esse prevede meccanismi di preselezione o riconoscimento automatico legati alla gestione pregressa o in corso di attività analoghe.

Gli elementi tecnici indicati nell'Avviso e negli allegati (a titolo esemplificativo: tipologia di laboratorio, istituto penitenziario di riferimento, specifiche tecniche minime) attengono esclusivamente al contenuto e al perimetro delle attività da realizzare, in quanto derivati da una rilevazione dei fabbisogni espressi dagli istituti coinvolti, e sono vincolanti allo stesso modo per tutte le reti di partenariato partecipanti. Tali elementi non individuano in alcun caso il soggetto attuatore, la cui selezione resta rimessa unicamente agli esiti della procedura.

Q5. Una stessa rete può candidarsi sia per la Corte d'Appello di Milano sia per quella di Brescia?

Sì, ma con due istanze distinte, una per ciascuna Corte d'Appello, ciascuna con una propria e autonoma proposta progettuale. La composizione della rete può anche differire tra le due candidature. L'unico vincolo fermo è che ciascun singolo ente, indipendentemente dal ruolo, può aderire a una sola rete per ciascuna Corte d'Appello: non è quindi possibile che uno stesso ente compaia in due reti concorrenti sulla medesima Corte.

2. Presentazione della domanda di adesione

Q6. Come e dove si presenta la domanda di adesione, ed entro quando?

La domanda (Allegato A1), pena l'inammissibilità, va presentata esclusivamente attraverso la piattaforma regionale "Bandi e Servizi" (www.bandi.regione.lombardia.it), dalle ore 10:00 del 3 luglio 2026 alle ore 17:00 del 30 settembre 2026. La sola compilazione e il salvataggio dell'istanza non bastano: occorre completare l'invio cliccando sul pulsante "invia al protocollo". Fa fede la data e l'ora di invio al protocollo registrata dal sistema, non quella di apertura o compilazione della pratica.

Q7. È possibile registrarsi e profilarsi sulla piattaforma Bandi e Servizi prima dell'apertura dei termini?

Sì. La registrazione (tramite SPID o CNS) e la profilazione dell'Ente Capofila non sono legate alla finestra temporale di presentazione delle istanze e possono quindi avvenire anche prima del 3 luglio 2026. È comunque responsabilità esclusiva dell'ente verificare che i propri dati sul Sistema Informativo siano corretti e aggiornati.

Q8. Cosa succede se manca il caricamento anche di un solo documento tra quelli richiesti?

Il mancato caricamento elettronico dei documenti obbligatori costituisce causa di inammissibilità della domanda. È quindi opportuno predisporre e verificare con anticipo l'intera documentazione richiesta prima di avviare la compilazione a sistema.

Q9. I documenti generati automaticamente dalla piattaforma ("compilati a sistema") possono essere sostituiti con modelli propri dell'ente?

No, in nessun caso. La documentazione generata automaticamente dal sistema Bandi e Servizi (domanda di adesione, scheda progetto, piano dei conti, scheda di dettaglio costi, scheda di monitoraggio ex ante) non può essere sostituita né integrata con altra documentazione predisposta autonomamente dall'ente: ogni documentazione non richiesta in questa forma non sarà considerata ammissibile.

Q10. Cosa succede se non si riesce a completare in tempo la concertazione con gli Istituti Penitenziari (Allegato A7)?

La concertazione con gli Il.PP. afferenti alla Corte d'Appello di riferimento è obbligatoria e deve avvenire già in fase di elaborazione della proposta. Se, per impossibilità oggettiva, non risulta possibile completarla e ottenere la sottoscrizione dell'Allegato A7 entro la scadenza di presentazione, l'ente deve comunque allegare il documento descrivendo nella relazione le ragioni dell'impossibilità. Attenzione: se il progetto risulta poi ammissibile, il Capofila dovrà comunque trasmettere l'Allegato A7 sottoscritto entro il termine per l'accettazione del contributo, pena la decadenza dal beneficio.

3. Piano dei conti e massimali di spesa

Q11. I massimali di spesa indicati per ogni Linea d'intervento e voce di costo sono realmente vincolanti?

Sì, costituiscono tetti invalicabili per ciascuna voce di costo e per ciascuna Corte d'Appello. Se il piano dei conti presentato supera tali massimali, la conseguenza non è l'inammissibilità dell'intera proposta, ma la decurtazione automatica in sede di istruttoria formale delle sole voci eccedenti, fermo restando il rispetto degli standard minimi di attività previsti dall'Avviso. In nessun caso Regione Lombardia riconoscerà spese eccedenti i massimali, anche se effettivamente sostenute e documentate.

Q12. I massimali di spesa sono identici per la Corte d'Appello di Milano e per quella di Brescia?

No, sono differenziati. Ad esempio, per la Linea 1 il massimale complessivo è di € 160.627,60 per Milano e € 431.882,50 per Brescia; per la Linea 2 è di € 854.957,29 per Milano e € 820.385,71 per Brescia; per la Linea 3, rispettivamente € 208.474,08 e € 219.446,40. Il totale disponibile per le reti di partenariato è di € 1.224.058,97 per la Corte d'Appello di Milano e € 1.471.714,91 per quella di Brescia: occorre quindi predisporre il piano dei conti coerentemente con la Corte d'Appello prescelta, senza fare riferimento ai massimali dell'altra.

Q13. Regione Lombardia può modificare la ripartizione delle risorse tra Linee d'intervento dopo la pubblicazione dell'Avviso?

Sì. A seguito dell'analisi dei progetti attuativi pervenuti e delle esigenze territoriali emerse, Regione Lombardia si riserva la facoltà di rimodulare la ripartizione delle risorse tra Linee d'intervento e voci di costo, in accordo con il Ministero della Giustizia, fermo restando il rispetto delle finalità programmatiche approvate. Può inoltre integrare la dotazione finanziaria con ulteriori risorse eventualmente disponibili.

Q14. Come vengono calcolati e riconosciuti i costi indiretti a ciascun ente della rete?

I costi indiretti sono riconosciuti mediante un tasso forfettario massimo del 7% dei costi diretti ammissibili imputati a ciascun ente (Capofila o partner). Sono esclusi dal calcolo i costi indiretti stessi e le spese di cui alle voci 2A e 2B (le UCS della formazione). La quota definitiva viene determinata in sede di co-progettazione sulla base del piano dei conti approvato e non può essere aumentata successivamente, salvo variazioni autorizzate. Non è richiesta rendicontazione analitica: il riconoscimento è automatico e proporzionale alla spesa diretta validata.

Q15. Il costo totale del progetto indicato in fase di domanda è definitivo o può essere rideterminato da Regione Lombardia?

Non è definitivo. Il costo totale risultante dal Piano dei Conti sarà oggetto di valutazione in sede di istruttoria e di co-progettazione, e potrà essere rideterminato in applicazione del principio di economicità e in relazione alle risorse disponibili per il progetto regionale complessivo. È quindi opportuno che le reti predispongano un piano economico realistico e coerente con le attività progettuali proposte.

4. Spese ammissibili e Unità di Costo Standard (UCS)

Q16. Quali spese di personale sono ammissibili e quali, invece, sono escluse?

Per il personale dipendente è ammissibile il costo lordo della retribuzione; per il personale esterno, solo il compenso per le ore effettivamente lavorate al progetto. In entrambi i casi sono esclusi altri costi diretti diversi dalla retribuzione/compenso, come spese di viaggio, vitto e alloggio, così come i costi indiretti (spese generali, personale non direttamente impegnato nel progetto). È quindi importante non includere queste voci accessorie all'interno della voce "Spese per il personale".

Q17. Quali limiti si applicano all'acquisto di materiali e beni funzionali alle attività?

Sono ammissibili solo i materiali di consumo strettamente funzionali alle attività di progetto, mentre sono sempre escluse attrezzature e beni durevoli il cui valore residuo si estenda oltre la conclusione del progetto (macchinari, arredi tecnici, apparecchiature informatiche, ecc.). In ogni caso, il costo unitario dei beni acquistati dagli enti non può superare € 516,46 (IVA esclusa), e gli acquisti devono rispettare i principi di trasparenza, parità di trattamento e confronto tra più preventivi.

Q18. Come funziona concretamente l'Unità di Costo Standard (UCS) per la formazione d'aula?

Il contributo per la formazione d'aula è riconosciuto applicando un'UCS di € 131,63 per ora/corso (fascia B) alle ore di aula effettivamente svolte e risultanti dai registri didattici. Questo importo copre in modo forfettario personale docente, materiali didattici, spese per attività e servizi collegati, oltre ai costi indiretti: non è quindi ammessa una rendicontazione analitica separata di queste voci, perché sono già ricomprese nel parametro UCS.

Q19. L'UCS di € 0,90 all'ora per la partecipazione dell'allievo è un compenso da versare direttamente al destinatario detenuto?

No. L'unità di costo standard non costituisce un'indennità né un compenso da corrispondere alla persona che partecipa alla formazione: è un parametro di valorizzazione della spesa riconosciuta all'ente quale contributo forfettario per i costi (gestione, tutoraggio, assicurazioni, materiali individuali) connessi alla partecipazione dell'allievo al percorso, calcolato sulle ore di effettiva frequenza risultanti dai registri di presenza.

Q20. È possibile finanziare con questo Avviso attività già coperte da altri finanziamenti pubblici?

No. È espressamente vietato il doppio finanziamento: le attività previste dai progetti non possono essere oggetto di altri finanziamenti pubblici regionali, nazionali o europei, pena la non ammissibilità o la decadenza del contributo. Prima dell'accesso alle Linee 1 e 2, va inoltre verificato che il destinatario non stia già beneficiando di analoghi interventi di politica attiva del lavoro finanziati da Regione Lombardia o da altri enti pubblici; analoga verifica va fatta per la Linea 3 rispetto ad altri interventi di sostegno psicologico già finanziati.

5. Istruttoria formale e valutazione di merito

Q21. Quali controlli vengono svolti in sede di istruttoria formale, e da chi?

L'istruttoria formale verifica il rispetto della scadenza di presentazione, i requisiti di ammissibilità dei soggetti (inclusa l'esperienza quinquennale ove richiesta), la completezza documentale, il corretto utilizzo della modulistica, il rispetto del numero minimo di componenti della rete e degli altri vincoli di composizione, nonché l'obbligo di sviluppare tutte le Linee d'intervento su una sola Corte d'Appello. Alcuni controlli (rispetto della scadenza) sono automatizzati dal sistema Bandi e Servizi, altri sono a cura del responsabile del procedimento. L'istruttoria formale deve concludersi entro 60 giorni dalla chiusura della finestra di presentazione.

Q22. Cosa succede se una proposta ottiene un punteggio pari o superiore a 60/100 ma non è la più alta della propria Corte d'Appello?

Viene comunque dichiarata idonea nel merito e inserita in graduatoria, ma non accede immediatamente alla fase di co-progettazione: solo la rete con il punteggio più alto per ciascuna Corte d'Appello (Milano e Brescia) viene ammessa a tale fase. Le altre proposte idonee restano comunque in graduatoria e possono essere ammesse successivamente in caso di scorrimento, ad esempio per rinuncia, decadenza o revoca della rete prima classificata.

Q23. In caso di parità di punteggio tra due proposte per la stessa Corte d'Appello, chi viene ammesso per primo?

In caso di parità, l'ordine di ammissione è determinato dalla data e dall'ora di protocollazione automatica registrata dal sistema Bandi e Servizi: a parità di punteggio prevale quindi la proposta trasmessa e protocollata per prima.

Q24. Quali sono i tempi complessivi dell'istruttoria, dalla chiusura dei termini alla graduatoria provvisoria?

L'intero procedimento istruttorio, comprensivo dell'istruttoria formale e della valutazione di merito, deve concludersi entro 90 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze (quindi indicativamente entro fine dicembre 2026), con l'adozione di un provvedimento che approva la graduatoria provvisoria. Tali termini possono comunque essere dilazionati o sospesi per cause non dipendenti dall'Amministrazione.

Q25. L'ammissibilità formale o l'idoneità nel merito garantiscono l'accesso al contributo?

No. La dichiarazione di ammissibilità o di idoneità non costituisce in alcun caso un diritto automatico all'accesso al contributo pubblico. L'accesso effettivo alle risorse è subordinato al superamento di tutte le fasi successive: co-progettazione, formazione della graduatoria finale, accettazione del contributo e sottoscrizione della Convenzione di finanziamento.

6. Co-progettazione e formazione della graduatoria

Q26. Cosa si può effettivamente modificare durante il tavolo di co-progettazione?

La co-progettazione serve a perfezionare le proposte già valutate, portandole a un livello di dettaglio esecutivo: si possono definire aspetti operativi ed esecutivi (organizzazione del partenariato, governance, congruità del piano economico), ma non si possono alterare gli esiti della valutazione né introdurre modifiche sostanziali agli elementi progettuali che sono già stati oggetto di punteggio. In altre parole, non è una seconda opportunità per riscrivere il progetto, ma per definirne i dettagli attuativi.

Q27. Cosa succede se la rete ammessa alla co-progettazione non partecipa o non collabora entro i termini?

Regione Lombardia può escludere con apposito provvedimento la rete inadempiente e procedere allo scorrimento della graduatoria provvisoria, ammettendo alla co-progettazione la rete idonea successiva (per la medesima Corte d'Appello), previa verifica della persistenza dei suoi requisiti di ammissibilità.

Q28. Quanto può durare la fase di co-progettazione?

La co-progettazione ha una durata massima di 60 giorni dall'avvio, compatibile con il cronoprogramma del progetto regionale e con le scadenze del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027.

Q29. La partecipazione ai tavoli di co-progettazione garantisce di per sé l'accesso al finanziamento?

No. È espressamente previsto che la sola partecipazione ai tavoli di co-progettazione non costituisce titolo automatico né criterio esclusivo di accesso al contributo: il finanziamento effettivo dipende dall'esito complessivo del procedimento, incluse la formazione della graduatoria finale e la successiva accettazione del contributo.

Q30. Cosa contiene la graduatoria finale e cosa succede se la rete prima classificata rinuncia al contributo?

La graduatoria finale, distinta in due sezioni per Corte d'Appello (Milano e Brescia), elenca i progetti ammessi e finanziati, quelli idonei ma non finanziati e quelli non idonei. Se la rete prima classificata rinuncia decade o viene revocata dal contributo, Regione Lombardia procede allo scorrimento in favore della rete idonea successiva, previa verifica della persistenza dei requisiti e della disponibilità della rete stessa, senza necessità di riaprire la procedura selettiva.

7. Erogazione del contributo: anticipo, acconto e saldo

Q31. Come e quando si può richiedere l'anticipazione del contributo?

L'anticipazione, pari al 40% del contributo concesso, può essere richiesta tramite la piattaforma Bandi e Servizi dopo la sottoscrizione della Convenzione di finanziamento ed entro il 31 dicembre 2026 (salvo diversa disposizione regionale). Per i soggetti di diritto privato è obbligatoria una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, escutibile a prima richiesta, per un importo pari all'anticipazione richiesta. È una facoltà, non un obbligo, dell'ente Capofila.

Q32. Quali condizioni sono necessarie per ottenere la liquidazione dell'acconto?

L'acconto, anch'esso pari al 40% del contributo concesso, è subordinato alla presentazione della seconda rendicontazione intermedia (da trasmettere entro il 31 dicembre 2027) e alla conclusione della relativa verifica documentale. È inoltre necessario che la spesa complessivamente rendicontata tra prima e seconda rendicontazione intermedia e validata da Regione Lombardia sia almeno pari al 40% del contributo concesso.

Q33. Esiste un limite alla somma complessiva erogabile tra anticipo e acconto?

Sì: la somma tra anticipazione e acconto non può in alcun caso superare l'80% del contributo concesso. È inoltre possibile, in alternativa o in combinazione con l'acconto, richiedere lo svincolo della polizza fideiussoria presentata a garanzia dell'anticipazione, qualora la spesa rendicontata e validata superi la quota già liquidata.

Q34. Cosa succede se non si rispetta la scadenza del 31 dicembre per la rendicontazione intermedia annuale?

Il mancato rispetto dell'obbligo di presentazione delle rendicontazioni intermedie entro il 31 dicembre di ciascuna annualità di progetto comporta l'impossibilità di procedere all'erogazione dell'acconto e può comportare il recupero della quota di anticipazione già erogata. A differenza di anticipo e acconto (che sono facoltativi), le rendicontazioni intermedie e finale sono un obbligo per il Capofila e per l'intera rete.

Q35. Quando viene erogato il saldo finale del contributo?

Il saldo, pari alla quota residua del contributo assegnato, viene erogato a seguito della rendicontazione finale delle spese (da presentare entro 60 giorni dalla chiusura delle attività e comunque non oltre il 31 dicembre 2028), previa verifica e validazione sia da parte di Regione Lombardia sia da parte del Ministero della Giustizia quale Organismo Intermedio: la sola validazione regionale non è quindi sufficiente per l'erogazione.

8. Obblighi, rendicontazione, controlli e variazioni progettuali

Q36. Quali documenti devono essere conservati dalla rete di partenariato, e chi è responsabile di cosa?

Il Capofila deve conservare, tra l'altro, l'accordo di partenariato, la domanda e la scheda progetto presentate, il provvedimento di approvazione, la corrispondenza con Regione Lombardia e con i partner, e i documenti relativi alle dichiarazioni di spesa. Tutti i partner devono inoltre conservare curriculum vitae e contratti/incarichi, documentazione delle procedure di selezione, giustificativi di spesa per personale interno ed esterno e la documentazione che attesta lo svolgimento delle attività, ai sensi dell'art. 82 del Regolamento (UE) 2021/1060.

Q37. Quali obblighi di comunicazione e visibilità del finanziamento devono essere rispettati durante il progetto?

Ogni documento o materiale diretto al pubblico o ai destinatari (attestati, materiale didattico, registri, pubblicazioni) deve riportare i riferimenti al Programma Nazionale Inclusion e Lotta alla Povertà 2021-2027, al cofinanziamento FSE+, al progetto regionale "Snodi amplificatori dell'Occupazione Penitenziaria" (AMA DE), oltre a CUP, CLP del progetto e all'obiettivo specifico FSE+. È inoltre necessario informare i destinatari del sostegno ricevuto e, ove esista un sito web, pubblicare una breve descrizione del progetto e dei risultati raggiunti.

Q38. È possibile modificare il progetto, il partenariato o il piano dei conti dopo l'ammissione al finanziamento?

Sì, ma solo previa autorizzazione di Regione Lombardia, richiesta via PEC prima che la modifica produca effetti (ad esempio, una modifica al piano dei conti va autorizzata prima di sostenere la relativa spesa). Le variazioni non possono riguardare elementi che erano stati valutati come determinanti in fase di selezione, né essere richieste nei 45 giorni precedenti la data di conclusione del progetto, salvo deroghe espresse. Ogni richiesta va motivata e corredata dall'analisi dell'impatto sugli obiettivi di progetto.

Q39. Regione Lombardia può effettuare controlli e sopralluoghi anche senza preavviso?

Sì. Oltre alle verifiche amministrative sulle richieste di liquidazione, Regione Lombardia può effettuare visite e controlli in loco anche senza preavviso, così come gli Organi di controllo europei, nazionali e regionali. In caso di gravi irregolarità rilevate, o se le attività risultano realizzate solo parzialmente o in modo difforme da quanto previsto, Regione Lombardia può procedere alla revoca totale o parziale del contributo e al recupero delle somme indebitamente percepite.

Q40. Cosa comporta la decadenza o la revoca del contributo?

Il contributo viene revocato in caso di inosservanza delle disposizioni dell'Avviso, di realizzazione del progetto difforme da quanto dichiarato, o di dichiarazioni false rese dagli enti della rete. In tali casi Regione Lombardia non liquida il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, procede al recupero delle stesse, maggiorate di un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale BCE aumentato di 5 punti percentuali. È quindi essenziale mantenere costante coerenza tra quanto dichiarato in fase di adesione e quanto effettivamente realizzato.